

“L’ISTITUTO DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE”

15 febbraio 2012

ROMA – SALA BASEVI – LEGACOOP NAZIONALE –VIA GUATTANI 9

Legacoop Lazio, con la collaborazione del Servizio Vigilanza della Legacoop Nazionale e dell’AIRCES

**Novità e indicazioni in materia di liquidazione coatta
amministrativa delle società cooperative**

Dr.ssa Laura Iacone

I PROVVEDIMENTI

Art. 2545 – terdecies: liquidazione coatta amministrativa

Art. 2545 – sexiesdecies: gestione commissariale

Art. 2545 – septiesdecies: scioglimento per atto dell'autorità

Art. 2545 – octiesdecies: sostituzione dei liquidatori

Art. 2545 – octiesdecies, 2 co.: scioglimento per atto dell'autorità

Legge 23 luglio 2009, n. 99 art. 10: sospensione semestrale

Art. 2545 terdecies c.c. “In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa...”.

Norma previgente art. 2540 c.c. : “Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa....”

LO STATO DI INSOLVENZA:

art. 5 l.f. : “L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

LO STATO DI INSOLVENZA:

L'insolvenza non è definita in sé dalla l.f. che si limita ad indicare quali possono essere le manifestazioni dalle quali desumerla. Troviamo in giurisprudenza l'enucleazione di una serie di circostanze sintomatiche che fanno riferimento all'impossibilità non transitoria a far fronte, con mezzi liquidi e disponibili, alle obbligazioni contratte.

L'insolvenza si può manifestare anche in presenza di una dotazione patrimoniale di rilevante entità ove questa non sia prontamente “smobilizzabile” in mezzi liquidi con cui soddisfare i creditori. Secondo la giurisprudenza della Cassazione: “...lo stato di insolvenza non è escluso da uno stato patrimoniale caratterizzato dalla eccedenza delle poste attive su quelle passive, quando la difficoltà di adempimento delle obbligazioni, con mezzi normali, si esprime sul piano della carenza della liquidità...” (Cass. 3 luglio 1999, n. 6862; nello stesso senso Cass. 11 aprile 1992, n. 4463).

Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza consiste in una situazione oggettiva di impotenza patrimoniale, funzionale e non transitoria, a far fronte alle proprie obbligazioni in modo regolare e con mezzi normali di pagamento.

Imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa:

Art. 2, 1° co. 1.f. - Liquidazione coatta amministrativa e fallimento- “La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla.”

Per le società cooperative, i consorzi e le associazioni tra cooperative la L. 17 luglio 1975, n. 400.

Art. 2, co. 2° 1.f. “Le imprese soggette a l.c.a. non sono soggette al fallimento salvo che la legge non disponga in modo diverso.”

art. 2545 -XVIII c.c. 2° co. “Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento”.

Precedente norma art. 2540 c.c., 2° co.: “...Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali”

CRITERIO DELLA PREVENZIONE

Art. 2545 – XIII, 3° co. la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Principio già affermato dall'art. 196 l.f. “Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.”

Parere dell'Autorità Governativa sull'assoggettabilità della cooperativa alla procedura concorsuale del fallimento:

L'art. 195 l.f. dispone l'acquisizione da parte del Tribunale fallimentare territorialmente competente di un parere sulla assoggettabilità all'istituto del fallimento.

Essendo il Mi.S.E. preposto all'esercizio della vigilanza, ad esso compete la verifica del presupposto della gestione di una attività commerciale.

L'attività del Commissario Liquidatore:

adempimenti iniziali,

atti di gestione liquidatoria, liquidazione dell'attivo,

riparto ai creditori,

adempimenti finali.

Accettazione della carica:

entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento;

autocertificazione sull'assenza di cause interdittive o di impedimento.

Art. 198 l.f.: “Con il provvedimento che ordina la liquidazione...viene nominato un commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza...”

Adeempimenti iniziali:

Accesso presso la sede sociale,

interrogatorio del legale rappresentante,

passaggio di consegne.

Redazione dell'inventario,

presa in carico della documentazione sociale,

acquisizione dell'attivo,

predisposizione e vidima del registro della liquidazione.

Ricognizione dei rapporti economici e giuridici in corso
(con particolare attenzione al disposto di cui all'art. 3, L.
400/75)

La relazione informativa iniziale:

- situazione aggiornata
- eventuali discordanze
- motivi ostativi alla chiusura

L'esercizio provvisorio dell'impresa sociale

art. 104 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza;

la relazione alla Procura della Repubblica ex art. 33 1.f.

La relazione semestrale ex art. 205 1.f.

Le azioni legali per il recupero dell'attivo

Le azioni legali per le responsabilità degli amministratori e sindaci

Predisposizione dello stato passivo;

ricostruzione della contabilità;

avviso ai creditori ex art. 207 l.f.;

deposito presso il Tribunale ed inoltre all'Autorità di Vigilanza.

Verifica della consistenza del patrimonio sociale;

liquidazione dell'attivo:

- beni mobili
- beni immobili

ordine dei privilegi

piani di riparto parziali

Il compenso del Commissario Liquidatore:

acconti

compenso finale

Gli atti finali:

bilancio finale,

conto della gestione,

piano di riparto finale.

La chiusura della liquidazione

la cancellazione dal Registro delle Imprese

Casi particolari

le Cooperative senza attivo o con attivo insufficiente, art. 2
della L. 400/75

adempimenti nella liquidazione a carico dell'Erario nelle
cooperative senza attivo